

**DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2022**  
**343/2022/R/EEL**

**GOVERNANCE DEL MERCATO ELETTRICO EUROPEO DEL GIORNO PRIMA E**  
**INFRAGIORNALIERO, VERIFICA DEGLI SCHEMI CONTRATTUALI PER L'ADOZIONE DELLA**  
**REGOLA DI VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA**

Nella 1213<sup>a</sup> riunione del 19 luglio 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/72/CE;
- il regolamento (UE) 2015/1222 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 2015 (di seguito: regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- l'Allegato A "Quadro Strategico per il quadriennio 2022-2025" alla deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A (di seguito: Quadro Strategico);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante "Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia";
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel, recante "Approvazione della proposta di piano per l'implementazione delle funzioni di gestore di market coupling (piano MCO) ai sensi del regolamento (UE) 2015/1222 (di seguito: Regolamento CACM), come risultante dal voto unanime espresso da tutte le autorità europee di regolazione all'interno dell'Energy Regulatory Forum" (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 292/2018/R/eel, recante "Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.A e della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A per l'avvio del *coupling* unico infragiorنالiero (di seguito deliberazione 292/2018/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 69/2019/R/eel, recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Terna S.p.a. e della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. per l’avvio del *coupling* unico del giorno prima” (di seguito: deliberazione 69/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2019, 133/2019/R/eel recante: “Verifica degli adempimenti contrattuali della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per l’avvio del *coupling* unico del giorno prima” (di seguito: deliberazione 133/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2021, 371/2021/R/eel recante: “Mercato elettrico infragiornaliero: verifica degli adempimenti contrattuali per l’avvio del *coupling* unico sulle frontiere Italia-Austria, Italia-Francia, Italia-Grecia, Italia-Slovenia e dell’allocazione esplicita sulla frontiera Italia-Svizzera” (di seguito: deliberazione 371/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità del 23 novembre 2021, 522/2021/R/eel recante: “Verifica degli emendamenti agli schemi contrattuali della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A e della società TERNA S.p.A. per il *coupling* unico del giorno prima e il *coupling* unico infragiornaliero (di seguito: deliberazione 522/2021/R/eel)
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo Economico “Designation of NEMO for Italian bidding zones” (prot. Ministero per lo Sviluppo Economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l’Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;
- la Raccomandazione dell’Agenzia per la Cooperazione dei Regolatori dell’Energia (di seguito ACER) del 17 dicembre 2021, n. 2/2021 recante proposte ragionevoli di emendamenti al Regolamento CACM (di seguito: raccomandazione ACER 2/2021);
- la comunicazione di GME, d’intesa con TERNA, del 18 maggio 2022, prot. Autorità 22225 del 18 maggio 2022 (di seguito comunicazione del 18 maggio 2022).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità ha posto lo sviluppo di mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica tra gli Obiettivi Strategici del proprio Quadro Strategico;
- il Regolamento CACM disciplina il funzionamento del mercato del giorno prima europeo, denominato *coupling* unico del giorno prima, e del mercato infragiornaliero europeo, denominato *coupling* unico infragiornaliero;
- in particolare, l’articolo 7, comma 2, del Regolamento CACM prevede che i NEMO espletino le funzioni di *Market Coupling Operator* (di seguito: MCO) congiuntamente ad altri NEMO. Tali funzioni comprendono, tra l’altro, lo

sviluppo e la manutenzione di algoritmi, sistemi e procedure per il *coupling* unico del giorno prima;

- l'articolo 7, comma 3, del Regolamento CACM prevede, inoltre, che tutti i NEMO presentino a tutte le autorità di regolamentazione e ad ACER un piano che stabilisca come istituire e svolgere congiuntamente le funzioni di MCO (di seguito: Piano MCO) compresi i necessari schemi di accordo tra i NEMO e tra questi e i terzi;
- con deliberazione 467/2017/R/eel, l'Autorità ha approvato il Piano MCO e ha dato mandato a GME di avviare le procedure implementative ivi previste;
- il Piano MCO definisce i compiti che tutti i NEMO devono svolgere per impostare congiuntamente ed eseguire la funzione di MCO per il mercato del giorno prima, tra cui la sottoscrizione di contratti ed accordi di cooperazione;
- l'articolo 10 del Regolamento CACM prevede, inoltre, che i TSO e i NEMO organizzino congiuntamente la gestione quotidiana del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero;
- il quadro contrattuale che disciplina la cooperazione tra NEMO e TSO, tra soli NEMO e tra soli TSO si compone, tra l'altro, dei seguenti accordi e contratti:
  - Day Ahead Operations Agreement (di seguito DAOA), entrato in vigore il 28 marzo 2019, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO e dei TSO, in riferimento alla cooperazione per l'operatività del *coupling* unico del giorno prima;
  - All NEMO Day-Ahead Operational Agreement (di seguito ANDOA), entrato in vigore il 28 marzo 2019, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO, in riferimento alla cooperazione per l'operatività del *coupling* unico del giorno prima;
  - TSO Cooperation Agreement for Single Day-Ahead Coupling (di seguito TCDA), entrato in vigore il 28 marzo 2019, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei TSO, in riferimento alla cooperazione per l'operatività del *coupling* unico del giorno prima;
  - Intra Day Operations Agreement (di seguito IDOA), entrato in vigore il 12 giugno 2018, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO e dei TSO, in riferimento alla cooperazione per l'operatività del *coupling* unico infragiornaliero;
  - All NEMO Intra Day Operational Agreement (di seguito ANIDOA), entrato in vigore il 12 giugno 2018, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO, in riferimento alla cooperazione per l'operatività del *coupling* unico infragiornaliero;
  - TSO Cooperation Agreement For Single Intraday Coupling (di seguito TCID), entrato in vigore il 12 giugno 2018, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei TSO, in riferimento alla cooperazione per l'operatività del *coupling* unico infragiornaliero;
  - All NEMO Cooperation Agreement (di seguito ANCA), entrato in vigore il 28 marzo 2019, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei NEMO, in riferimento alla cooperazione per le attività di natura non operativa inerenti

all'implementazione del CACM, tra cui lo sviluppo dei termini e condizioni e metodologie;

- con deliberazione 292/2018/R/eel, l'Autorità ha positivamente verificato i contratti IDOA, ANIDOA e TCID;
- con deliberazione 69/2019/R/eel, l'Autorità ha positivamente verificato i contratti DAOA e TCDA;
- con deliberazione 133/2019/R/eel, l'Autorità ha positivamente verificato l'accordo ANCA e il contratto ANDOA;
- con deliberazione 522/2021/R/eel, l'Autorità ha positivamente verificato gli emendamenti al quadro contrattuale che disciplina la cooperazione tra NEMO e TSO, con particolare riferimento ai nuovi principi di governance del mercato elettrico europeo del giorno prima e infragiornaliero, in base ai quali è stato istituito il *Market Coupling Steering Committee* (MCSC) quale organo decisionale congiunto per l'esercizio da parte dei NEMO e dei TSO della funzione di governance del *market coupling*;
- con raccomandazione 2/2021, ACER ha proposto alla Commissione europea, inter alia, di modificare la *governance* del *coupling* unico del giorno prima ed infragiornaliero, in particolare prevedendo che i TSO ed i NEMO organizzino la gestione del *market coupling* attraverso un organo decisionale congiunto che decida a maggioranza qualificata;
- la regola di voto proposta da ACER prevede che una proposta di decisione raggiunga la maggioranza qualificata quando non si formi una minoranza di blocco o quando entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
  - sono favorevoli i TSO ed i NEMO che rappresentano almeno il 55% degli Stati membri;
  - sono favorevoli i TSO ed i NEMO che rappresentano Stati membri che comprendono almeno il 65% della popolazione dell'Unione;
- la minoranza di blocco di cui la precedente alinea è raggiunta se votano contro la decisione proposta almeno otto (8) tra TSO e NEMO che raccolgono almeno quattro (4) volte la percentuale di voto che rappresenta uno Stato membro;

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione 18 maggio 2022, GME d'intesa con Terna ha trasmesso all'Autorità gli schemi di emendamento dei contratti DAOA e IDOA;
- la principale modifica dei contratti DAOA e IDOA consiste nell'adozione della regola di voto a maggioranza qualificata (*qualified majority voting-QMV*) per le decisioni assunte dal MCSC sulle questioni comuni allo SDAC e al SIDC;
- la maggioranza qualificata è raggiunta nei seguenti casi:
  - a) entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
    - i. i TSO ed i NEMO che rappresentano insieme almeno il 55% di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a cui si applica il Regolamento

- CACM nonché la Norvegia e l'Irlanda del Nord votano a favore della decisione proposta;
- ii. i TSO e i NEMO che rappresentano insieme almeno il 65% della popolazione di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a cui si applica il Regolamento CACM nonché la Norvegia e l'Irlanda del Nord votano a favore della decisione proposta;
- b) pur non essendo soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla precedente lettera a), non è presente una minoranza di blocco;
- la minoranza di blocco è raggiunta se entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:
    - il numero dei TSO e dei NEMO che votano contro la decisione proposta è uguale o maggiore di otto (8);
    - la somma dei diritti di voto dei TSO e dei NEMO che votano contro la decisione proposta è uguale o maggiore di quattro (4);
  - ai fini del calcolo dei diritti di voto dei TSO e dei NEMO valgono i seguenti criteri:
    - i diritti di voto di ciascuno Stato sono ripartiti in parti uguali tra l'insieme dei TSO e l'insieme dei NEMO che afferiscono allo Stato;
    - la quota dei diritti di voto attribuita all'insieme dei TSO che afferiscono al medesimo Stato è ulteriormente ripartita tra i singoli TSO secondo quanto previsto dall'articolo 9.2 del Regolamento CACM;
    - la quota dei diritti di voto attribuita all'insieme dei NEMO che afferiscono al medesimo Stato è ulteriormente ripartita tra i singoli NEMO in modo che un terzo (1/3) di tale quota sia ripartito in parti uguali tra i NEMO ed i rimanenti due terzi (2/3) siano ripartiti in base alla quota di volume scambiato da ciascun NEMO;

**RITENUTO CHE:**

- le modifiche apportate ai contratti DAOA e IDOA, inerenti all'introduzione della regola di voto a maggioranza qualificata per le decisioni congiunte assunte dai TSO e dai NEMO, consentano di migliorare l'efficienza del processo decisionale del *coupling* unico del giorno prima e del *coupling* unico infragiornaliero a beneficio di tutti gli operatori del mercato elettrico, accogliendo quanto proposto nella raccomandazione di ACER 2/2021, limitatamente alla adozione della regola di voto a maggioranza qualificata da parte dell'organo decisionale congiunto dei TSO e dei NEMO.

**DELIBERA**

1. di verificare positivamente la versione emendata del contratto *Day Ahead Operations Agreement* trasmesso dal Gestore dei mercati energetici S.p.A, d'intesa con Terna S.p.A., all'Autorità con la comunicazione 18 maggio 2022;
2. di verificare positivamente la versione emendata del contratto *Intra Day Operations Agreement* trasmesso dal Gestore dei mercati energetici S.p.A, d'intesa con Terna S.p.A., all'Autorità con la comunicazione 18 maggio 2022;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, al Gestore dei mercati energetici S.p.A. e a Terna S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

19 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*